



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 ottobre 2014, composta da:

Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Presidente f.f., relatore
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto il D.L. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Rossano Veneto (VI) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 6 febbraio 2014 prot. n. 1763 con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota a firma del Sindaco e del Revisore dei conti prot. n. 2001 del 11 febbraio 2014 (acquisita al prot. C.d.c. al n. 1763 del 12 febbraio 2014), oggetto di approfondimento nel corso dell'audizione del 2 settembre 2014;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 86/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, Referendario Daniela Alberghini;

FATTO

I. Dall'esame della relazione sul rendiconto 2012, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguente, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii, dall'Organo di revisione del Comune di Rossano Veneto (VI) emergevano le criticità di cui appresso, talune delle quali già oggetto della deliberazione n. 268/2014/PRSP del 26 marzo 2014 relativa al controllo finanziario sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2011.

1) approvazione del rendiconto in ritardo (16/5/2013);

2) incongruenza dei dati relativi all'avanzo di amministrazione applicato indicati al punto 1.5.4. e nella tabella relativa agli equilibri;

3) Sforamento del parametro di deficiarietà n. 7 (272,8%), nonostante l'applicazione dell'avanzo di euro 763.000,00 per l'estinzione anticipata di parte del debito;

4) superamento del limite di cui al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/10 per la spesa di personale;

Con nota di risposta pervenuta in data 11 febbraio 2014 in epigrafe richiamata, a firma del Sindaco e del Revisore Unico dei Conti, il comune di Rossano Veneto forniva le proprie argomentazioni e precisazioni in riscontro ai rilievi istruttori. In particolare:

- 1) quanto all'approvazione del rendiconto oltre il termine di legge, il ritardo veniva giustificato con la concomitanza del termine con il rinnovo delle cariche elettive del Comune;

- 2) quanto allo sfioramento del parametro di deficiarietà strutturale n. 7, l'Ente, rappresentava che detto risultato andava imputato all'esistenza di quattro contratti di leasing immobiliare, già oggetto della pronuncia di questa Sezione n. 268/2014/PRSP e che l'attuale amministrazione si sta impegnando ad attuare politiche di ristrutturazione e di riduzione del proprio debito;
- 3) quanto all'incongruenza dei dati relativi all'avanzo di amministrazione applicato, l'Ente chiariva l'errore e provvedeva alla sostituzione del questionario;
- 4) quanto, infine, alla mancata osservanza del limite di cui al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, l'Ente dichiarava che nell'impegno 2012 risultavano conteggiati l'incarico ad una cooperativa e la quota parte del Patto Sociale per il Lavoro vicentino, non rilevanti al fine del computo. Provvedeva, quindi, al ricalcolo in sede di sostituzione del questionario, scendendo sottosoglia (43,3%).

Nel corso dell'audizione del 2 settembre 2014 è, peraltro, emerso che nell'esercizio 2012 sono state incluse tra le spese per incarichi legali anche le quote di rimborso di spese legali sostenute da un amministratore per la difesa in un procedimento penale, in relazione alle quali è stato esperito un ulteriore approfondimento istruttorio volto a verificare se dette somme costituissero o meno oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio, atteso che alla specifica domanda del questionario l'Ente aveva risposto negativamente.

In data 1.6.2012, infatti, il Sindaco pro tempore aveva presentato istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un

procedimento penale avanti il Tribunale di Bassano del Grappa (VI), conclusosi con l'assoluzione dell'imputato per complessivi euro 125.128,09 al lordo delle ritenute di legge. Con delibera di G.C. n. 85 del 2012, il Comune, dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il rimborso richiesto, riconosceva, appunto, il diritto al rimborso, demandando al Responsabile della Gestione Amministrativa l'assunzione del relativo impegno di spesa "una volta acquisita adeguata copertura finanziaria".

Risulta agli atti che:

- a) si è trattato di "rimborso" di spese legali sostenute da amministratore;
- b) non si è trattato di vero e proprio rimborso, ma di pagamento diretto dei compensi ai professionisti patrocinatori dell'amministratore (che, in tal modo, è stato tenuto "indenne" dal pagamento), sulla base di semplici parcelle *pro forma* (benchè vidimate dal competente ordine professionale) e per non una meglio esplicitata, ma certamente non contingibile, esigenza di "semplificazione contabile";
- c) non è stato assunto un unico impegno di spesa, con copertura dell'intera spesa (come doveroso, stante l'unicità dell'obbligazione sottostante, indipendentemente dall'avvenuto concordamento di un pagamento frazionato), stante la non capienza del relativo capitolo di bilancio (cap.180, che porta uno stanziamento iniziale di euro 100.000 ed uno finale di euro 91.000), ma sono stati assunti singoli impegni di spesa in relazione al pagamento di vari

“acconti”, pagamento avvenuto a carico -e perciò imputato- di diversi esercizi: un primo acconto nell’esercizio 2012 (determina n.395 del 30.10.2012), e successivi due nell’esercizio 2013 (determine n. 142 del 4.4.2013 e n. 443 del 16.12.2013), residuando un saldo di complessivi euro 15.226,98 (come risulta dalla delibera G.C. n. 88 del 15.7.2014).

DIRITTO

II. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n.131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l’articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall’art. 119, comma 6, della Costituzione.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il

sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del *<riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa>* (sentenza n. 179 del 2007).

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Si richiama, in particolare, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del surrichiamato d.l. 174 il quale, nel rafforzare i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, ha stabilito che, in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e

dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto *"su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa"* perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli *"obiettivi di finanza pubblica"* e a tutelare *"l'unità economica della Repubblica"* (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

A ciò aggiungasi che il controllo in questione, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le irregolarità riscontrate le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare gravi squilibri gestionali, di talchè in tali casi si rende necessario rendere edotto il Comune al fine di promuoverne l'eliminazione mediante l'adozione di opportune misure di autocorrezione di competenza degli Enti destinatari.

Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

III. Merito

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2012 del Comune di Rossano Veneto, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune in sede istruttoria –ampiamente riportato in narrativa-, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio dell'Ente, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

III.1 Si premette, comunque, che, alla luce delle precisazioni fornite dall'Amministrazione, possono ritenersi superati i profili di criticità relativi agli equilibri di bilancio, limitatamente all'utilizzo dell'avanzo applicato e del personale.

In relazione al **ritardo nell'approvazione del rendiconto**, avvenuta il 16 maggio 2013, la Sezione, dando atto che la giustificazione addotta

dall'Ente (impegno nelle elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative) non appare certamente idonea a superare la criticità rilevata, non potendo l'impegno nella campagna elettorale far venir meno il doveroso rispetto degli obblighi normativi, ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'ente. Si richiamano, in proposito, le conseguenze previste per il ritardo o per l'omissione nell'adozione del predetto (cfr. procedura disciplinata dall'art. 137 TUEL e dall'art. 120, cc. 2 e 3, Cost. per i casi più gravi; limitazioni ope legis di cui agli artt. 161, commi 1 e 3, 186, 187e 203, comma 1, lett. a), TUEL; art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali, nonché art. 227, comma 2 bis, TUEL come introdotto dal d.l. 174/2012). Si osserva, ancora, che in virtù della sua natura di atto prodromico, l'assenza del rendiconto potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL, secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato. Pertanto, pur prendendo in considerazione le argomentazioni e giustificazioni fornite sul punto specifico da Codesta Amministrazione, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione sulla circostanza che, al pari della mancata approvazione, anche il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro

l'osservanza dei termini fissati dal legislatore, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 2 bis, dell'art. 227 TUEL, che così dispone: *"In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141"* (comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera I), legge n. 213 del 2012 di conversione con modificazioni del d.l. 174/2012).

III.2. In relazione allo sforamento del parametro di deficitarietà

n. 7- *"Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)"* – la Sezione osserva che la presenza di uno stock complessivo di debito nella misura rilevata (272,8%), determina comunque una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Pertanto, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, la Sezione ritiene opportuno segnalare che, al di là di quanto già fatto, ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve considerare comunque il contesto generale in cui si opera. L'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può infatti non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento

internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali. L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare, tra l'altro, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità (272,8%) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria. Nel ricordare, in proposito, i nuovi obblighi sanciti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 ed al fine di prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della relativa delibera. Ciò alla luce anche dei nuovi compiti ad essi demandati dall'art. 147 quinquies TUEL.

La Sezione raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente ed un attento monitoraggio del livello di indebitamento, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che, come evidenziato, il richiamato art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione anche dei comportamenti complessivi che, aggravando lo squilibrio, possano condurre al dissesto.

Si raccomanda, altresì in proposito, di attivare tutte le possibili soluzioni per ricondurre il livello di indebitamento nel rispetto dello specifico parametro e nel rispetto dei vincoli di legge, richiamando le raccomandazioni e le prescrizioni già adottate in occasione delle pronunce relative ai rendiconti per gli esercizi 2010 e 2011.

III.3. Quanto, infine, al **rimborso delle spese difensionali per un processo penale in favore di un amministratore**, la Sezione, richiamati i principi illustrati nella propria deliberazione n. 334/2013/PAR del 6 novembre 2013 in materia di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese difensionali da parte degli amministratori degli enti locali, non può esimersi dal rilevare, sotto il profilo contabile, che la procedura si appalesa come irregolare sotto plurimi profili: non si è trattato, infatti, di rimborso, ma di pagamento diretto dei compensi ai professionisti patrocinatori dell'amministratore (che, in tal modo, è stato tenuto "indenne" dal pagamento), sulla base di semplici parcelle *pro forma* (benchè vidimate dal competente ordine professionale) e per non una meglio esplicitata, ma certamente non contingibile, esigenza di "semplificazione contabile"; non è stato assunto un unico impegno di spesa, con copertura dell'intera spesa (come doveroso, stante l'unicità dell'obbligazione sottostante, indipendentemente dall'avvenuto concordamento di un pagamento frazionato), stante la non capienza del relativo capitolo di bilancio per l'esercizio 2012 (cap.180, che porta uno stanziamento iniziale di euro 100.000 ed uno finale di euro 91.000), ma sono stati assunti singoli impegni di spesa in relazione al pagamento di vari "acconti", pagamento avvenuto a carico -e perciò imputato- di

diversi esercizi: un primo acconto nell'esercizio 2012 (determina n.395 del 30.10.2012), e successivi due nell'esercizio 2013 (determine n. 142 del 4.4.2013 e n. 443 del 16.12.2013).

La Sezione richiama, perciò, l'attenzione dell'ente sulla necessità del rigoroso rispetto delle procedure di spesa ex art. 191 tuel, anche in relazione a quelle spese, come quella di specie, che debbono essere assunte, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, con le modalità di cui al successivo art. 194.

IV. Questa Sezione, conclusivamente, ritiene che, ferme restando tutte le raccomandazioni già formulate in relazione a ciascun elemento di irregolarità/criticità, in relazione alle medesime vada assunta specifica pronuncia ai sensi del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, resa dall'organo di revisione del Comune di Rossano Veneto (VI), e della successiva istruttoria, in relazione al rendiconto medesimo:

- 1)** accerta l'avvenuta approvazione del rendiconto oltre il termine di legge (16/5/2013);
- 2)** invita, per il futuro, l'Amministrazione comunale al rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto;
- 3)** accerta l'irregolare modalità di riconoscimento del debito conseguente al rimborso delle spese difensionali di complessivi

euro 125.128,09 in favore di amministratore assolto in procedimento penale (D.G.C. n. 85/2012), invitando l'ente ad adottare ogni provvedimento opportuno e conseguente;

- 4)** accerta che, nell'esercizio finanziario 2012, il Comune di Rossano Veneto non ha rispettato il parametro di deficitarietà n. 7 – *“Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)”* –, atteso che lo stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti comporta un'incidenza pari al 272,8%;
- 5)** invita l'ente ad avviare un serio monitoraggio della situazione finanziaria e a mettere in moto tutti i possibili strumenti per riportare i parametri di deficitarietà strutturale all'interno della rispettiva soglia di fisiologicità, ferme restando le raccomandazioni e prescrizioni già indirizzate in occasione dei controlli sui precedenti esercizi finanziari;
- 6)** dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rossano Veneto (VI) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 ottobre
2014.

Il Magistrato relatore

Il Presidente f.f.

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini

F.to Dott.ssa Elena Brandolini

Depositato in Segreteria il 30 dicembre 2015.

Per IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Letizia Rossini